

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico



COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80

Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it

Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it

Attività di Base: attivabase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it

Calcio a 5 : calcio5_tn@figctrento.it

Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2015/2016

Comunicato Ufficiale N° 54 del 14 dicembre 2015

SOMMARIO

1.	GIUSTIZIA SPORTIVA	1424
1.1	DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	1424
1.2	DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	1427

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 10.12.2015, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni e ordinanze:

6) RECLAMO DELLA SOCIETÀ S.C. VALRENDENA AVVERSO DECISIONI DEL G.S. DI CUI AL C.U. N. 41 DEL 29/10/2015 RELATIVO A PERDITA DELLA GARA TIONE – VALRENDENA (CAMPIONATO ESORDIENTI) DEL 24/10/2015

Esaminati gli atti ufficiali e letto il reclamo della ricorrente

si delibera

- reiezione del reclamo che ammette un ritardo che è sicuramente superiore al tempo di attesa regolamentare, considerato che al momento dell'arrivo della società ritardataria *“sul terreno da gioco e nella struttura non era presente alcuno; addirittura il cancello della struttura era stato chiuso dal presidente della U.S. Tione....anzi addirittura alcuni ragazzini del Tione erano già per strada, con la borsa in spalla, diretti verso casa!”*
- conferma delle decisioni del G.S. vale a dire punizione sportiva della perdita della gara il cui punteggio sarà Tione – Valrendena 3 – 0;
- conferma della sanzione pecuniaria di €10.00;
- incameramento della tassa reclamo.

7) RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S. SAN ROCCO AVVERSO DECISIONE DEL G.S. DI CUI AL C.U. N. 41 DEL 29/10/2015 CONCERNENTE L'AMMENDA PER IL COMPORTAMENTO DI 2 DIRIGENTI NEL CORSO DELLA GARA SAN ROCCO – VIGOLANA DEL 25/10/2015

Nel corso della gara in oggetto il direttore di gara notava alcune persone che stazionavano nella zona tra la recinzione del terreno da gioco e gli spogliatoi e non iscritte in distinta giocatori. Invitate ad allontanarsi alcune ottemperavano alla richiesta mentre il Presidente ed il Vice rifiutavano recisamente e con linguaggio duro ed al limite dell'arroganza. Il G.S. sanzionava l'accaduto con l'ammenda di € 200,00 che viene qui contestata.

Osserva questa Corte che una civile e pacata spiegazione, da parte dei dirigenti, della situazione prevista dal regolamento, avrebbe potuto portare ad una diversa conclusione lo scambio verbale.

Ritiene comunque equa una riduzione dell'ammenda ad € 150,00=.

Poiché il reclamo è parzialmente accolto si ordina la restituzione della relativa tassa.

8) RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.C. PINE' S.D. AVVERSO DECISIONI DEL G.S. DI CUI AL C.U. N. 45 DEL 12.11.2015, RELATIVE A INIBIZIONE DI PROPRIO DIRIGENTE E SQUALIFICA DI GIOCATORE PER I FATTI AVVENUTI DURANTE ED AL TERMINE DELLA GARA TELVE – PINE' (CAMPIONATO GIOVANISSIMI) DEL 07.11.2015

Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, letta la memoria difensiva prodotta da altro tesserato

si delibera

- conferma dell'inibizione fino al 12.05.2016 al dirigente Zannier Davide in quanto il rapporto arbitrale descrive i fatti accaduti in modo lineare, univoco ed esaustivo che non dà adito a dubbi interpretativi;
- conferma dell'ammenda di € 100,00 per il comportamento del pubblico;
- riduzione della squalifica al giocatore Baldo Luca a due giornate di gara in quanto il medesimo nel corso della gara in oggetto non rivestiva la qualifica di capitano.

Poiché il reclamo è parzialmente accolto si ordina la restituzione della relativa tassa.

9) RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CENTRO LIFE TRENTO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. DEL 20 NOVEMBRE 2015 N. 48 CONCERNENTE LA SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO SIEFF EZIO MARIA NELLA GARA DEL 13 NOVEMBRE 2015 DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D

La Società A.S.D. Centro Life Trento con raccomandata del 26 novembre 2015 ha inoltrato reclamo a firma del Presidente avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. del 20 novembre 2015 n. 48 riguardante la squalifica del calciatore SIEFF Ezio Maria a seguito dei fatti accaduti nell'incontro di Calcio a Cinque Serie D del 13 novembre 2015 tra Centro Life Trento e Legion of Doom, che determinavano l'espulsione del calciatore Sieff Ezio Maria e la successiva squalifica per 5 giornate.

A conclusione del reclamo la società ritenendo di aver subito una sanzione abnorme ha chiesto:

- a) la revisione della sanzione comminata in semplice ammonizione o ammonizione con diffida o disponendo la squalifica di n. 1 giornata.
- b) in via subordinata, qualora codesta commissione ritenesse di non dover accogliere alcuna ns. richiesta, quantomeno vi sia la restituzione della tassa reclamo per vizio di forma del referto arbitrale che riporta un giocatore diverso da quello effettivamente espulso.

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello esaminata la documentazione agli atti, visto il supplemento arbitrale del 19 novembre 2015 di precisazione e rettifica

delibera

- 1) di ridurre la squalifica inflitta al calciatore SIEFF Ezio Maria, della Società Centro Life Trento di una giornata infliggendo pertanto 4 giornate di squalifica;
- 2) di ordinare la restituzione della tassa reclamo.

10) RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALISIO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 49 DEL 26 NOVEMBRE 2015 IRROGANTE L'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26 APRILE 2016 AL SIGNOR GARBARÌ SIMONE DIRIGENTE E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI BALDESSARI CHRISTIAN E TENAGLIA RICCARDO PER I FATTI DI CUI ALLA GARA DEL 22 NOVEMBRE 2015 DEL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA - GIRONE C TRA LA U.S. DOLOMITICA A.S.D. E LA A.S.D. CALISIO CALCIO

Con reclamo depositato a mano il 2 dicembre 2015, la società A.S.D. Calisio Calcio ha inteso contestare la decisione del giudice sportivo pubblicata con C.U. del 26 novembre 2015, n. 49, chiedendo "l'attribuire loro le squalifiche minime o in alternativa quelle ritenute di giustizia, in quanto i fatti contestati corrispondono soltanto parzialmente al vero."

Con tale decisione il G.S. ha irrogato:

- a) la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 26 aprile 2016 al dirigente GARBARÌ Simone in quanto rivolgeva frasi offensive alla panchina avversaria e, allontanato dal campo, si esprimeva in una sequela di volgari frasi blasfeme, prendendo a calci quello che gli si parava davanti, tenendo conto della pausa invernale;
- b) la squalifica per quattro gare effettive ai calciatori Baldessari Christian che, espulso per somma di ammonizioni offendeva il direttore di gara e rispondeva in modo offensivo al pubblico che lo fischiava e al calciatore Tenaglia Riccardo che rivolgeva insulti ad un avversario e successivamente offendeva il direttore di gara e nell'allontanarsi prendeva a calci i cartelloni pubblicitari.

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello, esaminata la documentazione agli atti ritiene congruo, in accoglimento del ricorso ed a parziale modifica delle decisioni del Giudice Sportivo,

- irrogare la sanzione dell'inibizione fino al 26 marzo 2016 al Dirigente GARBARÌ Simone
- irrogare la squalifica per tre giornate effettive ai calciatori Baldessari Christian e Tenaglia Riccardo

Si ordina la restituzione della tassa reclamo.

11) RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO BLEGGIO AVVERSO DECISIONE DEL G.S. DI CUI AL C.U. N. 49 DEL 26/11/2015

Il reclamo è inammissibile in quanto pervenuto fuori termine.

Infatti nella gara in questione va applicata l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva. Questo non è stato effettuato perché a giudizio della reclamante l'apparecchiatura d'arrivo fax non era funzionante e pertanto doveva essere cura della medesima far pervenire la documentazione con altro mezzo idoneo, entro i termini regolamentari.

Si ordina l'incameramento della tassa reclamo.

12) RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S. RAVINENSE AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. RIGUARDANTI SQUALIFICA DI PROPRIO TESSERATO ED AMMENDA PER I FATTI ACCADUTI DURANTE E AL TERMINE DELLA GARA CASTELSANGIORGIO – RAVINENSE DEL 22/11/2015 (C.U. N. 49 DEL 26/11/2015)

Nel corso della gara in epigrafe il dirigente della U.S. Ravinense, signor Stanchina Nicola, riconosciuto dal direttore di gara tra le persone presenti in tribuna, si esibiva in una serie di irripetibili insulti all'indirizzo dell'arbitro e di un guardalinee.

Il primo giudice sanzionava tale comportamento con l'inibizione al presidente pro-tempore signor Stanchina Nicola fino al 24.05.2017 e con l'ammenda di € 500,00 alla società U.S. Ravinense per responsabilità oggettiva nell'accaduto.

Nel reclamo si nega praticamente tutto riducendo le frasi offensive a "frasi non sicuramente educate", insulti che sfiorano il razzismo a folklore e citando confronti improponibili.

Questa Corte non può non ravvisare nel rapporto di gara una precisazione ed una linearità che inducono alla conferma delle sanzioni che vengono ribadite in:

- conferma dell'inibizione al presidente pro-tempore Stanchina Nicola fino al 24.05.2017;
 - conferma dell'ammenda di € 500,00 alla società U.S. Ravinense per responsabilità oggettiva;
 - incameramento della tassa reclamo.
-

1.2 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 10 dicembre 2015, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 952 STAGIONE SPORTIVA 2013/14

Con provvedimento dd. 25 settembre 2015 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento

i Signori

1. **Comito Daniele**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società U.S. Piedicastello;
2. **Mastrorilli Sabino**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società U.S. Ravinense;
3. **Olivo Ivan**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società ASD Centro Life Trento;
4. **Benedetti Matteo**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società G.S. Bolghera;
5. **Sighel Stefano**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società U.S. Dolasiana;
6. **Gretter Stefano**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società USD Levico Terme;
7. **Petri Corrado**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società F.C. Calceranica;
8. **Di Dio Marco**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società G.S. Bolghera;
9. **Costantino Luca**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società F.C. Calceranica;
10. **Guerra Mirko**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società F.C. Calceranica;
11. **Gattamelata Andrea**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società SSD Trento Calcio 1921 S.r.l.;
12. **Scalet Andrea**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società G.A. Bubi Merano;
13. **Dallapè Matteo**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società ASD Fersina Perginese;
14. **Vaudagna Stefano**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società G.S. Vattaro;
15. **Bazzanella Matteo**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società ASD Fersina Perginese;
16. **Valer Emanuele**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società U.S. Azzurra S. Bartolomeo;
17. **Cuozzo Davide**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società S.S. Aldeno ASD;
18. **Sandri Simone**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società USD Povo Scania ora USD Vipo Trento;
19. **Menapace Carlo**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società A.C. Aquila Trento;
20. **Lamattina Andrea**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società ASD Fersina Perginese;
21. **Melfitano Giuseppe**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società G.A. Bubi Merano;
22. **Bragalini Damiano**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società G.S. Bolghera;

e le Società:

1. S.S.D. Trento Calcio 1921 S.r.l.
2. G.A. Bubi Merano
3. A.S.D. Fersina Perginese
4. G.S. Vattaro
5. U.S. Piedicastello
6. U.S. Ravinense
7. A.S.D. Centro Life Trento
8. U.S. Dolasiana
9. F.C. Argentario ASD
10. F.C. Calceranica;
11. S.S. Aldeno ASD;
12. U.S. Azzurra S. Bartolomeo;
13. A.C. Aquila Trento
14. U.S.D. Vipo Trento

per rispondere:

Comito Daniele, Mastrorilli Sabino, Olivo Ivan, Benedetti Matteo, Sighel Stefano e Gretter Stefano: violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, 30, comma 1, e 92, comma 1, delle NOIF nonché dell'art. 37, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2013-2014 partecipato, in qualità di calciatore, al Torneo denominato "AC7 Trento" organizzato dal Sig. Vincenzo Prezioso senza alcuna autorizzazione della FIGC, che si è svolto dal 12.09.2013 al 30.05.2014 presso gli impianti sportivi ubicati in Vigolo Vattaro e San Donà (Trento), in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza;

Petri Corrado, Di Dio Marco, Costantino Luca e Guerra Mirko: violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, 30, comma 1, e 92, comma 1, delle NOIF nonché dell'art. 37, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere in costanza di tesseramento con Società affiliate alla FIGC, per la stagione sportiva 2013-2014 partecipato, in qualità di calciatore, al Torneo denominato "Trentocalcio7" organizzato dal Sig. Maurizio Malcangio senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C., che si è svolto dal 9.09.2013 al 30.05.2014 presso gli impianti sportivi ubicati in San Donà, Solteri, Sardegna, Marnighe e Viale Verona (Trento), in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza;

Gattamelata Andrea, Scalet Andrea, Dallapè Matteo, Vaudagna Stefano, Bazzanella Matteo, Valer Emanuele, Cuozzo Davide, Sandri Simone, Menapace Carlo, Lamattina Andrea e Melfitano Giuseppe: violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, 30, comma 1, e 92, comma 1, delle NOIF nonché dell'art. 37, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere in costanza di tesseramento con Società affiliate alla FIGC, per la stagione sportiva 2013-2014 partecipato, in qualità di calciatore, al Torneo di Calcio a Cinque denominato "Soccerpoint Cup 2014" organizzato dal Sig. Fontanari Mattia, senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C., che si è svolto dal 2.04.2014 al 21.05.2014 presso il campo parrocchiale "Santissimo" di Trento, in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza;

Bragalini Damiano: violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, 30, comma 1, e 92, comma 1, delle NOIF nonché dell'art. 37, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere in costanza di tesseramento con la Società G.S. Bolghera affiliata alla FIGC, per la stagione sportiva 2013-2014 partecipato, in qualità di calciatore, al Torneo di Calcio a Cinque denominato "Soccerpoint Cup 2014" organizzato dal Sig. Fontanari Mattia, senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C., che si è svolto dal 2.04.2014 al 21.05.2014 presso il campo parrocchiale "Santissimo" di Trento, nonché al Torneo denominato "Trentocalcio7" organizzato dal Sig. Maurizio Malcangio senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C., che si è svolto dal 9.09.2013 al 30.05.2014 presso gli impianti sportivi ubicati in San Donà, Solteri, Sardegna, Marnighe e Viale Verona (Trento), in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza;

Le Società **SSD Trento Calcio 1921 S.r.l., G.A. Bubi Merano, ASD Fersina Perginese, G.S. Vattaro, U.S. Piedicastello, U.S. Ravinense, ASD Centro Life Trento, U.S. Dolasiana, F.C. Argentario ASD, F.C. Calceranica, S.S. Aldeno ASD, U.S. Azzurra S. Bartolomeo, A.C. Aquila Trento, USD Vipo Trento** (sorta dalla fusione tra le Società Villazzano e Povo Scania) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti imputabili ai propri tesserati;

All'udienza dd. 10.12.2015, constatata la regolare comunicazione alle parti, sono comparsi, oltre al Sostituto procuratore Federale Avv. Paolo Rosa, il direttore generale A.C. Aquila Trento, Claudio Facchinelli il giocatore Bazzanella Matteo, Carlo Menapace, il Vice Presidente della società USD VIPO Trento sig. Lievore Luca, il sig. Costantino Luca ed il Presidente della società Calceranica Giacomini Mauro, sig. Guerra Mirko, il sig. Olivo Ivan e società Centro Life Trento sig. Bazzanella Michele, il sig. Lamattina Andrea, Vaudagna Stefano ed il Presidente della società G.S. Vattaro, sig. Giacomelli Fulvio, Scalet Andrea e la società Azzurra S. Bartolomeo nella persona del Presidente Piffer Giorgio, società US Dolasiana nella persona del Presidente Mauro Stenico, società US Piedicastello nella persona del Presidente Bolner Vittorio, Ravinense nella persona del dirigente Linardi Carlo, Bragalini Damiano con il proprio difensore dott. Matteo Livio.

Il sostituto Procuratore chiede per:

- Bragalini Damiano 6 giornate di squalifica;
- per tutti gli altri giocatori 4 gg di squalifica;
- per le società € 300 di ammenda ciascuna

Il Tribunale dopo ampia discussione, accertati nella loro oggettività i fatti contestati e valutato l'elemento soggettivo che denota una colpa lieve, ritiene equo applicare le seguenti sanzioni:

- **Bragalini Damiano** n. 3 giornate di squalifica avendo partecipato a due tornei;
- **Comito Daniele** n. 2 giornate di squalifica;
- **Mastrorilli Sabino** n. 2 giornate di squalifica;
- **Olivo Ivan** n. 2 giornate di squalifica;
- **Benedetti Matteo** n. 2 giornate di squalifica;
- **Sighel Stefano** n. 2 giornate di squalifica;
- **Gretter Stefano** n. 2 giornate di squalifica;
- **Petri Corrado** n. 2 giornate di squalifica;
- **Di Dio Marco** n. 2 giornate di squalifica;
- **Costantino Luca** n. 2 giornate di squalifica;
- **Guerra Mirko** n. 2 giornate di squalifica;
- **Gattamelata Andrea** n. 2 giornate di squalifica;
- **Scalet Andrea** n. 2 giornate di squalifica;
- **Dallapè Matteo** n. 2 giornate di squalifica;
- **Vaudagna Stefano** n. 2 giornate di squalifica;
- **Bazzanella Matteo** n. 2 giornate di squalifica;
- **Valer Emanuele** n. 2 giornate di squalifica;
- **Cuozzo Davide** n. 2 giornate di squalifica;
- **Sandri Simone** n. 2 giornate di squalifica;
- **Menapace Carlo** n. 2 giornate di squalifica;
- **Lamattina Andrea** n. 2 giornate di squalifica;
- **Melfitano Giuseppe** n. 2 giornate di squalifica;

Per le Società:

- S.S.D. Trento Calcio 1921 S.r.l. € 200 di ammenda
 - G.A. Bubi Merano € 200 di ammenda
 - A.S.D. Fersina Perginese € 200 di ammenda
 - G.S. Vattaro € 200 di ammenda
 - U.S. Piedicastello € 200 di ammenda
 - U.S. Ravinense € 200 di ammenda
 - A.S.D. Centro Life Trento € 200 di ammenda
 - U.S. Dolasiana € 200 di ammenda
 - F.C. Argentario ASD € 200 di ammenda
 - F.C. Calceranica € 200 di ammenda
 - S.S. Aldeno ASD € 200 di ammenda
 - U.S. Azzurra S. Bartolomeo € 200 di ammenda
 - A.C. Aquila Trento € 200 di ammenda
 - U.S.D. Vipo Trento € 200 di ammenda
-

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 1009 STAGIONE SPORTIVA 2013/14

Con provvedimento dd. 13 ottobre 2015 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento i Signori

MORELLI Alfredo;
BELFANTI Piervittorio;
DONDI Gianni e
PAGNIELLO Maurizio Antonio

per rispondere:

- Il signor **Alfredo MORELLI**, Amministratore Unico della Società S.S.D. Trento Calcio 1921, dall'11 febbraio 2013 all'atto della dichiarazione di fallimento, Vice Presidente dal 15 luglio 2013 e sino alla dichiarazione di fallimento, socio al 30% sino ad agosto 2013, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa.
- Il signor **Piervittorio BELFANTI**, Amministratore Unico della società S.S.D. Trento Calcio 1921, dal 19 luglio 2012 all'11 febbraio 2013, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, già in grave crisi economico-finanziaria al momento della cessazione dalla carica, che ha comportato il fallimento della stessa.
- Il signor **Gianni DONDI** dirigente con delega di firma, socio unico della società S.S.D. Trento Calcio 1921, dal 5 agosto 2013 all'atto della dichiarazione di fallimento, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori, aver omesso i necessari interventi sul capitale.
- Il Signor **Maurizio Antonio PAGNIELLO**, Presidente e legale rappresentante della società S.S.D. Trento Calcio 1921, dal 7 ottobre 2013 fino alla data del fallimento, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico della società, che ha comportato il fallimento della stessa.

Il Tribunale, preliminarmente stralciata la posizione del sig. PAGNIELLO MAURIZIO ANTONIO e rinviata all'udienza del 29.02.2016 ore 19.00 per la verifica degli adempimenti inerenti al patteggiamento stesso, dopo ampia discussione, ritiene alla luce degli atti provata la responsabilità dei sigg. Alfredo Morelli, Pier Vittorio Belfanti e Gianni Dondi.

Il Tribunale, non rinvenendo nelle fattispecie in esame elementi tali che giustificano il discostarsi dalla giurisprudenza citata dal procuratore, ed in particolare quella della Corte Federale del 28.06.2007. Relativamente alla misura delle sanzioni, il tribunale ritiene equo

- a) ALFREDO MORELLI 3 ANNI E 6 MESI DI INIBIZIONE E € 2000 DI AMMENDA;
- b) PIER VITTORIO BELFANTI, 2 ANNI E 8 MESI DI INIBIZIONE E € 2000 DI AMMENDA;
- c) GIANNI DONDI 1 ANNO E 6 MESI DI INIBIZIONE ED € 1000 DI AMMENDA

Si ordina la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale a cura dell'ufficio.

Publicato in Trento il 14/12/2015

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)